

Contenimento della morosità nel servizio idrico

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.p.c.m. 29.8.'16 che – in applicazione di quanto previsto dall'art. 61, comma 1, l. n. 221/'15 (c.d. collegato ambientale) – reca “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”. In questa prospettiva il provvedimento demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) il compito di disciplinare: “a) le modalità e le tempistiche di lettura e autolettura dei contatori; b) le modalità di ammodernamento dei sistemi di misura e di lettura dei consumi; c) la periodicità e le modalità di fatturazione; d) le procedure di pagamento anche con definizione di piani di rateizzazione per importi determinati; e) le modalità di gestione dei reclami; f) le modalità di gestione delle controversie; g) le procedure di messa in mora dell'utente e di recupero del credito, assicurando una congrua tempistica per il rientro della morosità; h) le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi”.

Il decreto precisa, comunque, che “in nessun caso” potrà applicarsi “la disalimentazione” del servizio né agli utenti domestici residenti che versino “in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale” (da individuarsi da parte della stessa Autorità) ai quali dovrà essere “garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno”, né alle “utenze relative ad attività di servizio pubblico” (individuate sempre dalla medesima Autorità).

L'Aeegsi – nel definire le direttive per il contenimento della morosità – dovrà prevedere, inoltre, “a tutela dell'utente” che la sospensione del servizio sia applicata: a) per le utenze domestiche residenti morose diverse da quelle che versino in condizioni di disagio economico-sociale, “soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata” (come determinata sempre dall'Autorità); “b) per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito”.

Spetterà sempre all'Autorità, infine, stabilire: “gli obblighi di comunicazione all'utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio”; “le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità”; “le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione”; le modalità di reintegro da parte dell'utente del deposito cauzionale escusso dal gestore”.

da *Confedilizia notizie*, novembre '16

Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.